

ALLEGATO 4 Ter – REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Informazioni generali sull'intermediario

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, l'intermediario:

- a) ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della proposta o, qualora non prevista, del primo contatto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) ha l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30 - decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari:

- a) l'obbligo di consegnare/ trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4 BIS al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.
- b) l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- c) in caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- f) ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121- sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.

Li, Genova

17-12-2024

MFC INSURANCE BROKERS Srl

RICEVUTA DEL CONTRAENTE, RELATIVA ALL'INFORMATIVA E ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Dati anagrafici del contraente che rilascia la dichiarazione

Cognome e nome/Denominazione Sociale

Codice Fiscale

P.IVA

RESIDENZA O SEDE LEGALE

Indirizzo

Città

CAP

Estremi della polizza o dell'appendice cui si riferisce la dichiarazione

Impresa di assicurazione delegataria

Ramo

Prodotto

N. Polizza/Proposta

Decorrenza

In ottemperanza all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche, il sottoscritto contraente dichiara di aver ricevuto:

- i seguenti allegati:
ALLEGATO 3, ALLEGATO 4 e ALLEGATO 4ter
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti;

17-12-2024

Firma _____

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA

In ottemperanza all'art. 9 comma 4 del Regolamento Isvap 23/2008, dichiara altresì di avere ricevuto la tabella (Allegato 1) contenete le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dall'Impresa di assicurazione o Agenzia della Impresa di assicurazione con cui ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come indicato nella sezione III dell'allegato 4, di cui con la precedente firma abbiamo accusato ricevuta

17-12-2024

Firma _____